

ASSOCIAZIONE CULTURAL FRAME OF STATUTO



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, nr. 283, l'associazione senza fini di lucro denominata "Cultural Frame of food" in seguito denominata "Associazione", con sede in Via Cornalia Emilio 7 - 20124 Milano.

La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 2 – Scopi dell'Associazione

L'Associazione è apartitica e nasce al fine di sviluppare e promuovere studi, indagini, ricerche, convegni ed eventi che attraverso un approccio transdisciplinare approfondiscano le tematiche legate alla alimentazione.

Il perseguimento dello scopo dell'Associazione – operando transnazionalmente, sul territorio nazionale, europeo e internazionale- si realizza con:

- la promozione di studi che possano arricchire e sviluppare tematiche relative all'alimentazione;
- la promozione e attuazione di attività culturali quali ricerche, conferenze, congressi, pubblicazioni, visite di siti culturali e produttivi, viaggi;
- l'organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento, workshop e laboratori per professionisti e per la popolazione;
- l'interscambio tecnico, scientifico e culturale con altri paesi;
- la creazione di un collegamento concreto tra le professionalità che si occupano di alimentazione, sviluppando cultura transdisciplinare sulla materia;
- lo svolgimento di attività e servizi di consulenza;
- la promozione e pubblicazione di studi e ricerche, la produzione di documentazione multimediale televisiva e radiofonica, testuale ed archivistica;
- la collaborazione con associazioni italiane ed internazionali, intrattenendo rapporti con i competenti organi pubblici e privati;
- il reperimento di finanziamenti pubblici e privati, sia regionali che nazionali, europei o internazionali, per finanziare le proprie attività, per sostenere attività compatibili e sinergiche ai propri scopi statuari, per erogare borse di studio o per finanziare progetti coerenti con gli scopi dell'Associazione.

Art. 3 – Statuto e regolamento

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Esso potrà essere modificato con deliberazione dell'assemblea secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Il regolamento interno, da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo, disciplina, in armonia con il presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed alle attività dell'Associazione.

TITOLO II – ADERENTI

Art. 4 – Ammissione dei soci

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (a mezzo dei rappresentanti legali o loro delegati) che condividono gli scopi dell'Associazione e si impegnano a realizzarle.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta del

richiedente

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 120 giorni dal loro ricevimento: l'eventuale diniego non deve essere motivato.

Una volta deliberata l'ammissione, il socio diventa effettivo solo dopo il versamento della quota associativa (se prevista per quella fattispecie), il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

La quota associativa ha validità per l'anno solare in cui il Socio viene ammesso e deve essere versata all'inizio del nuovo anno.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Sono ammesse le seguenti categorie di soci:

- **Soci costituenti** – coloro che hanno proposto originariamente l'Associazione, hanno costruito le condizioni e promosso costantemente nel tempo tutte le iniziative, posto in essere gli atti materiali e formali per l'effettiva costituzione dell'Associazione, nonché si sono fatti carico dell'organizzazione e della gestione degli adempimenti amministrativi e sociali per la vita dell'Associazione e hanno ufficialmente e formalmente costituito l'Associazione. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali di cui all'art.7 e fanno parte di diritto del Comitato Scientifico. La loro qualità di soci ha carattere di perpetuità e non è soggetta ad iscrizione annuale.
- **Soci fondatori** – coloro che, pur non partecipando alla costituzione dell'Associazione, hanno sostenuto e collaborato alla costituzione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo individua e nomina i soci fondatori, che sono ammessi senza presentazione della domanda. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali di cui all'art.7 e possono essere ammessi agli Organi scientifici di cui all'art.8. Sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale.
- **Soci effettivi** – coloro che hanno richiesto ed ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo come previsto all'art. 4. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali di cui all'art.7 e e possono essere ammessi agli Organi scientifici di cui all'art.8. La loro qualifica di soci effettivi è subordinata all'iscrizione annuale ed al pagamento della quota sociale annuale. Il numero dei soci effettivi è illimitato.
- **Soci sostenitori** – persone fisiche, aziende, società scientifiche, associazioni, fondazioni, enti o istituzioni pubbliche e private che abbiano affinità con gli scopi sociali e diano supporto alla vita dell'Associazione o sostegno finanziario o materiale. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La proposta di ammissione può essere avanzata:
 - da almeno uno dei membri del Consiglio Direttivo;
 - dal Comitato Scientifico
 - da chiunque abbia i requisiti per diventare socio sostenitoreI soci sostenitori sono soci effettivi, senza diritto di voto.
Hanno facoltà di partecipare alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Scientifico.
Sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale.
- **Soci onorari** - Il Consiglio direttivo, a maggioranza semplice, può conferire la nomina motivata a "Socio Onorario" a persone di particolare rilevanza in ambito sociale e scientifico. I soci onorari sono soci effettivi; possono intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico senza diritto di voto.

A tutti i soci è richiesto di segnalare e mantenere aggiornato un recapito di posta elettronica cui inviare le comunicazioni sociali.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

I soci costituenti, i soci fondatori e i soci effettivi hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo sia per gli organi amministrativi che per quelli scientifici.

I soci onorari e sostenitori non hanno diritto di voto ed non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Il comportamento dei soci verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato ad assoluta correttezza, buona fede e rigore morale nel rispetto del presente Statuto.

Art. 6 – Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Le motivazioni del provvedimento devono possibilmente essere comunicate al socio in forma scritta.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Art. 7 – Organi Amministrativi

Costituiscono Organi Amministrativi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente
4. il Tesoriere

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito



Art. 8 – Organi Scientifici

Costituisce Organo Scientifico dell'Associazione Il Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo stabilisce l'articolazione del Comitato Scientifico, le denominazioni e le caratteristiche dei gruppi di lavoro, istituisce le eventuali cariche e le regole di ammissione e di funzionamento. Quanto deliberato in merito dal Consiglio Direttivo sarà recepito nel Regolamento dell'Associazione.

L'appartenenza e le eventuali cariche nel Comitato Scientifico sono assunte a titolo gratuito.

Art. 9 – Composizione dell'assemblea

L'assemblea è composta dai tutti gli aderenti all'Associazione.

L'assemblea è presieduta da un Presidente nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Art. 10 – Convocazione dell'assemblea

L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richieda un decimo dei soci. In caso di impedimento da parte del Presidente può essere convocata dal Vice Presidente Vicario o, in caso di necessità, da almeno tre membri del Direttivo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto.

Il Presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione della sede ove si tiene la riunione, da trasmettere a mezzo mail almeno venti giorni prima della data di convocazione.

L'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi

amministrativi.

L'assemblea può essere straordinaria, quando è convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale e per lo scioglimento dell'Associazione, ed ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11 – Validità dell'assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti.

In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega nei limiti indicati al primo comma.

Art. 12 – Assemblea - Votazioni

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati per delega.

Ogni socio può esprimere un solo voto. Ogni socio può avere un massimo di tre deleghe.

Le delibere di modifica dello statuto sono valide se ottenute con voto favorevole dei due terzi dei componenti l'assemblea regolarmente costituita.

La delibera di scioglimento dell'Associazione, di nomina dell'organo preposto alla liquidazione e di devoluzione del patrimonio residuo è valida se approvata con il voto dei tre quarti dei componenti l'assemblea regolarmente costituita.

Art. 13 – Assemblea - Verbalizzazione

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto e sottoscritto da un segretario, appositamente nominato tra i componenti il Consiglio Direttivo, e controfirmato dal Presidente dell'Assemblea.

I verbali possono essere consultati da tutti gli aderenti che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, di cui 3 soci costituenti e i rimanenti eletti dall'assemblea tra tutti i soci aventi diritto. Per le modalità dell'elezione dei membri del Direttivo a carico dell'Assemblea si rimanda ad apposito regolamento che sarà redatto e approvato dal Direttivo stesso.

Il Consiglio è convocato su decisione del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio stesso con avviso scritto contenente l'ordine del giorno e la sede della riunione, da recapitarsi a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, stabilisce ogni anno l'importo della quota sociale annuale, redige e aggiorna il Regolamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un secondo mandato. Esso può essere revocato dall'assemblea con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti.

Il Consiglio Direttivo si intende validamente riunito con la presenza di almeno 4 membri di cui uno sia il Presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera

- su ogni iniziativa coerente con gli scopi statutari e –qualora lo richieda la natura dell'iniziativa- può chiedere il parere e l'orientamento (motivati e non vincolanti) del Comitato Scientifico.
- sulle proposte di attività provenienti dal Comitato Scientifico

Art. 15 – Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, nella prima seduta convocata dal consigliere più anziano d'età, a maggioranza assoluta dei voti. Egli può essere revocato dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della metà più uno dei componenti.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un secondo mandato.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Può eseguire atti di straordinaria amministrazione su specifica delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori dell'Associazione. Sottoscrive il verbale dell'assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione stessa.

Il Presidente può nominare uno o più Vice Presidenti, di cui uno Vicario, scelti tra i membri del Consiglio Direttivo con incarichi speciali e deleghe definite che dovranno essere chiaramente indicate nell'atto di nomina.

Il Presidente -nei casi in cui sia richieste con urgenza decisioni di competenza del Consiglio Direttivo e non ci siano le condizioni per convocare il Consiglio Direttivo tempestivamente- potrà assumere direttamente tali decisioni, previa motivata comunicazione via mail a tutti i componenti del Consiglio, salva opposizione anche di un solo membro del Consiglio espressa via mail in tempo utile. Tali decisioni dovranno essere ratificate nella prima seduta di Consiglio possibile, regolarmente convocato e riunito anche attraverso strumenti di videoconferenza.

Il Presidente può delegare temporaneamente, in caso di assenza o malattia, le proprie funzioni al Vice Presidente Vicario.

In caso di revoca, dimissioni, o comunque in caso di assenza del Presidente per altre ragioni, diverse da quelle previste al comma precedente, le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente Vicario.

Art. 16 – Presidente Onorario

Il Presidente Onorario può essere nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e viene scelto tra i soci che si sono particolarmente distinti per l'opera svolta nel perseguimento delle finalità dell'associazione.

Il Presidente Onorario ha incarichi di rappresentanza e può assumere impegni su mandato del Consiglio Direttivo.

Il Presidente Onorario ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico, ma senza diritto di voto.

Il Presidente onorario dura in carica a tempo indeterminato.

Art 17 – Il Vice Presidente Vicario

Il Vice Presidente Vicario nominato dal Presidente ha funzioni di supplenza con la facoltà di assumere temporaneamente gli stessi poteri e funzioni del Presidente in caso di impedimento del Presidente a svolgere le proprie funzioni.

La carica di Vice Presidente Vicario non è incompatibile con altre cariche sociali.

In caso di revoca, dimissioni, o comunque in caso di assenza del Presidente per altre ragioni, le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente Vicario.

Il Vice Presidente Vicario, nell'ipotesi in cui assuma le funzioni del Presidente in via definitiva per mancanza o impedimento del Presidente, entro un mese dall'assunzione delle funzioni di Presidente, deve provvedere a convocare il Consiglio Direttivo perché si provveda alla nomina del nuovo Presidente. In ogni caso Il Vice Presidente Vicario resta in carica con le funzioni di Presidente fino alla scadenza del mandato del Presidente che sostituisce.

In tutti i casi di impedimento del Presidente in cui è prevista la supplenza del Vice Presidente Vicario, qualora dovessero verificarsi gli stessi casi di impedimento anche per il Vice Presidente Vicario, le funzioni di supplenza vengono svolte dal Consigliere anziano cui spettano gli stessi

obblighi e impegni previsti per il Vice Presidente Vicario.

Art. 18 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Tesoriere, oltre a riscuotere le quote, provvede, con firma singola, al pagamento delle spese di ordinaria amministrazione nel limite di euro 500,00 e con firma congiunta del Presidente per quelle ordinarie eccedenti tale limite.

Per le spese di straordinarie amministrazione deliberate dal Consiglio Direttivo il Tesoriere provvedere al pagamento con firma congiunta con il Presidente.

Il Tesoriere dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un secondo mandato. Può essere revocato dal Consiglio Direttivo con voto favorevole della metà più uno dei componenti.

TITOLO IV – RISORSE ECONOMICHE

Art. 19 – Beni dell'Associazione

I beni dell'Associazione sono costituiti da mobili, immobili e mobili registrati. I beni immobili e mobili registrati all'Associazione possono essere acquistati e ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 20 – Contributi

I contributi dell'Associazione sono costituiti dalle quote di iscrizione annuale, da eredità, donazioni e legati, da sovvenzioni o finanziamenti dello Stato, Regioni, Enti locali, Fondazioni ed istituzioni pubbliche e private, Unione Europea ed Organismi Internazionali, proventi derivanti da cessione di beni, erogazioni liberali, iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento ed altri proventi, anche da parte di persone fisiche o giuridiche private non in contrasto con gli scopi dell'Associazione di cui all'art.2

Qualsiasi contributo –ad eccezione delle quote di iscrizione- dovrà essere accettato con decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni in favore dell'Associazione sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibererà sulla loro utilizzazione, in armonia con gli scopi statuari dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con il beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con gli scopi statuari dell'Associazione.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Le convenzioni -proposte per lo svolgimento di attività previste dallo Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse e per la vita dell'associazione- sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessaria per la stipula.

Art. 22 – Devoluzione dei beni

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento o cessazione dell'attività, i beni dell'Associazione, dopo la nomina di uno

o più liquidatori, saranno devoluti ad altra associazione con scopi analoghi o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO V – IL BILANCIO

Art. 23 – Bilancio consuntivo e preventivo

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci, consuntivi e preventivi, devono essere elaborati dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione almeno trenta giorni prima della convocazione dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere consultata da tutti gli aderenti.

I bilanci, consuntivi e preventivi, devono essere approvati dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

TITOLO VI – CONTROVERSIE

Art. 24 – Controversie

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, soci dell'Associazione. I componenti il Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente del Collegio stesso, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo sulla nomina, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati come anche l'Associazione ed i suoi organi, rinunciando le parti contraenti, sin d'ora per allora, a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 – Disposizioni transitorie

In via transitoria e straordinaria, al fine di avviare le attività dell'Associazione per i primi tre anni di vita dell'Associazione, anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente Statuto si stabilisce quanto segue:

- Il Consiglio Direttivo è composto dai Soci Costituenti che eleggono il Presidente e il Tesoriere.
- Il Consiglio Direttivo e il Tesoriere durano in carica tre anni, il Presidente e il Vice Presidente Vicario restano in carica un anno e sono rieleggibili.
- Il Presidente propone al Consiglio Direttivo chi ammettere al Comitato Scientifico. Il Consiglio Direttivo approva le ammissioni all'unanimità.
- Il Presidente può ampliare il Consiglio Direttivo a nove membri scegliendo tali membri aggiuntivi tra i soci: tali nomine devono essere rinnovate e/o confermate ogni anno solare.

Trascorsi tre anni dalla data di costituzione dell'Associazione, il Consiglio Direttivo cura la transizione dal regime straordinario a quello ordinario in applicazione delle norme statutarie.

Art.26 – Cariche sociali

Per l'elezione alle cariche sociali non si richiede la candidatura e chi viene eletto può rinunciare all'incarico immediatamente o dimettersi successivamente.

Per consentire comunque la regolare composizione degli organi e per non indire ulteriori votazioni, in caso di rinuncia o dimissioni subentrerà chi segue tra gli eletti secondo il numero dei voti. A parità di voti sarà nominato il più anziano.

Qualora la presenza negli Organi non derivi da elezioni, ma da nomina diretta, in caso di rinuncia o dimissioni, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina originaria.

Art.27 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni previste e necessarie alla vita dell'Associazione possono essere effettuate via posta elettronica e/o redatte nella forma di documenti digitali, salvo quanto espressamente escluso dalla legge.

Tutte le riunioni degli organi dell'Associazione richiedono la presenza fisica dei membri eletti o designati, salva la facoltà di convenire l'effettuazione delle riunioni anche in videoconferenza (parzialmente o totalmente) e salvo quanto espressamente escluso dalla legge.

Art. 28 – Votazioni

Se non diversamente indicato, tutte le decisioni assunte attraverso votazione e/o da organi sociali sono prese a maggioranza semplice degli aventi diritto o comunque dei votanti.

Art. 29 – Organizzazione

L'Associazione per lo svolgimento delle proprie attività può organizzarsi in Uffici attribuendo ad uno dei membri del Comitato Direttivo le responsabilità relative e può, se necessario, avere il supporto operativo attraverso prestazioni volontarie a titolo gratuito ovvero assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, in conformità alle leggi vigenti.

Art. 30 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Anna Maria Li-belli
Gianni Genar
Antonio Pella
Alessandro Fede
Alfonso Marino
Stefano

